

STATUTO

IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMELIA TR VIA ORVIETO 27

Numero REA: TR - 77433

Codice fiscale: 00758190557

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della società

"IL GABBIANO Società cooperativa sociale"

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata **"IL GABBIANO Società cooperativa sociale"**. La Cooperativa è costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed osserva, in quanto compatibile, la normativa sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa ha sede nel Comune di Amelia all'indirizzo denunciato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese competente. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci. La Cooperativa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2044 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo)

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali, economici ed educativi. Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate creando occasioni di lavoro, anche se temporanee, che facilitino il loro reinserimento. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - partecipano, nelle diverse forme, all'attività e alla gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

E' preciso impegno della Cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

ALLEGATO "A"
REP.N.43691
RACC.N.6736

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.4 (oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali esercitando attività di produzione di beni e servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione a soggetti tossicodipendenti in via di riabilitazione. In relazione a ciò la Cooperativa intende eseguire: la pulizia in genere di uffici, immobili, negozi, fabbricati, alberghi, unità ospedaliere e cliniche, con la pulizia, il lavaggio, la sanitizzazione di vetreria da laboratorio, di attrezzature, di impianti ed aree di tipo tecnico scientifico in aziende del settore chimicofarmaceutico, di aree urbane e rustiche, arenili e spiagge, stabilimenti industriali, di mezzi di trasporto (ferroviario, tranviario, automobilistico, aereo, marittimo), di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, stazione automobilistiche e quanto altro attinente; la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione e la sanificazione ambientale; la sanificazione e la pulizia di stazioni di lavoro, terminali e personal computers e apparecchiature informatiche e strumentazioni tecnologiche in genere; pulizia di fognature, bonifiche di acquedotti, ponti, palificazione ed altro, il tutto per conto proprio o di terzi, siano privati o società, enti pubblici o privati; pulizia del sottosuolo, spurgo pozzetti e caditoie stradali, spurgo pozzi neri e pozzi artesiani, pulizia depuratori, trattamento acque e liquami, disostruzione WC e colonne di scarico e travasi di acque urbane, agricole, industriali; pulizie e manutenzione idrauliche e tecniche e di stabilimento; le ristrutturazioni, manutenzioni e decorazioni di immobili civili, industriali e commerciali; l'installazione di impianti termici ed idraulici e lavori di falegnameria, il trasporto di beni in proprio e per conto terzi, la movimentazione, il sollevamento, il facchinaggio, l'acquisto, il recupero, la trasformazione, la vendita di materiale di scarto, rifiuti industriali, urbani ed affini; la costruzione e gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti, sia civili che industriali, nonché la consulenza tecnica e commerciale inerente la costruzione e gestione delle discariche; servizio ecologico di raccolta, smaltimento depurazione, incenerimento di rifiuti tossici e nocivi di qualsiasi provenienza; le pulizie industriali e/o civili; l'attività di lavanderia civile ed industriale e di stiratura; montaggio e smontaggio tappezzerie, tendaggi, vetri, ecc; posa in opera, lamatura, laccatura, lucidatura parquet, l'allestimento di stands espositivi ed il loro noleggio; il commercio di attrezzature per imprese di pulizia; l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza per manifestazioni e congressi; riassetto camere e prestazioni di servizio di tipo alberghiero; la gestione di mense, la preparazione e la distribuzione di cibi cotti e precotti; l'esecuzione di servizi cimiteriali; servizio di guardiania e sorveglianza; il giardinaggio e la manutenzione del verde pubblico e privato; attività di agricoltura, floricoltura e vendita di prodotti relativi a tali settori nonché l'allevamento di animali; disbrigo di pratiche amministrative per conto di enti, uffici e privati, attività di interpretazione e di traduzione; partecipare a consorzi,

gare, licitazioni ed appalti per l'esecuzione, la gestione e la manutenzione di tutte le opere predette, svolgendo le attività sociali anche tramite l'assunzione e concessione di subappalti, con la facoltà espressa di associarsi ad altre imprese; la gestione di impianti sportivi in genere, piscine, spiagge, arenili e campeggi; la gestione di bar e ristoranti annessi agli impianti sportivi, piscine spiagge, arenili, campeggi, stadi, cinema, club, associazioni, e circoli privato; le lavorazioni in ferro in genere, carpenteria metallica ed artistica; le lavorazioni in legno e falegnameria in genere; facchinaggio in genere.

Per la realizzazione delle suddette finalità essa potrà fra l'altro compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, locativa, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, nonché assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni con qualsiasi ente, impresa o persona fisica e/o giuridica avente oggetto analogo, affine o, connesso al proprio, in via non prevalente. Potrà consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, e prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche reali nell'interesse di terzi, ivi compresi i partecipanti al proprio capitale e le società nelle quali ha assunto una partecipazione, con esclusione esplicita: delle operazioni di raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385; dell'esercizio delle attività di assicurazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 numero 449; dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939 numero 1966 e al Regio Decreto 22 aprile 1940 numero 531; di quelle previste dalla Legge 2 gennaio 1991 numero 1; dell'intermediazione finanziaria di cui alla legge 197/1991; delle attività professionali di cui alla Legge 1815/1939; di tutte le attività comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO III SOCI

Art.5 - Il numero dei soci è limitato e non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche che non avendo interessi contrastanti con quelli della Società cooperativa, intendono perseguirne gli scopi sociali.

Possono essere soci della cooperativa sociale:

- a) soci prestatori;
- b) soci svantaggiati di cui all'art.4 della legge n.381/1991: devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa; la loro condizione deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;;
- c) soci volontari il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e che prestano la loro attività gratuitamente.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa, coerentemente con la capacità economica di questa di rispondere alle aspettative dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi economici contrastanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa. I soci non possono esercitare

in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

La Cooperativa, che rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci, può anche avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci, purché in misura minoritaria.

Art.6 - La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché i diritti inerenti al rapporto di lavoro intercorrente tra ciascuno di questi e la Cooperativa.

In particolare, spetta a ciascun socio concorrere alla gestione dell'impresa sociale, partecipare all'elaborazione dei programmi di lavoro e all'individuazione delle scelte strategiche, contribuire ai processi produttivi aziendali.

I rapporti di lavoro tra la Cooperativa ed i soci volontari sono disciplinati ai sensi dell'articolo 2 legge 8.11.1991 n.381.

I rapporti di lavoro tra la Cooperativa e tutte le altre categorie di soci sono regolati dalle norme sul lavoro a progetto, essendo riconducibili ai piani di lavoro di volta in volta stabiliti dalla Cooperativa e venendo svolti senza vincoli di subordinazione, secondo il regolamento previsto dalla legislazione sul socio lavoratore ed approvato a norma del presente statuto.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dal regolamento di cui al comma precedente.

I soci che non partecipano all'amministrazione della Cooperativa hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.7 - I soci sono obbligati:

a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

b) a mettere a disposizione della Cooperativa le loro capacità professionali e di lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività da questa svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro richieste dalla Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato con questa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.8 - Chi intende essere ammesso come socio deve rivolgerne domanda scritta al presidente della Cooperativa, precisando:

a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) curriculum professionale e specifiche competenze;

c) dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

d) ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;

e) impegno ad attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.9 - Sull'ammissione di nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo della Cooperativa, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete delle indicazioni e della documentazione di cui al precedente articolo 8), che vengono annotate nel libro dei soci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, salva diversa indicazione dell'organo amministrativo, il richiedente deve versare alla Cooperativa:

a) la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione;

b) il sovrapprezzo di cui al successivo articolo 20), lettera a), se dovuto. In mancanza di tali adempimenti, la Cooperativa considera ritirata la domanda di ammissione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni gli amministratori devono comunicare all'interessato la delibera con le relative motivazioni.

Entro i successivi sessanta giorni il richiedente può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea della Cooperativa in occasione della sua prima successiva riunione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Art.10 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o morte; ne conseguono lo scioglimento del rapporto associativo individuale e la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la Cooperativa.

A seguito di tale scioglimento, la Cooperativa è tenuta a rimborsare la quota di capitale sociale a suo tempo versata dal socio, eventualmente ridotta per perdite imputabili a capitale, nonché una quota della riserva divisibile proporzionale alla quota di partecipazione del socio stesso al capitale sociale. La quota di riserva divisibile viene corrisposta soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa è inferiore ad un quarto.

Art.11 - Il socio ha diritto di recedere dalla Cooperativa in qualunque momento, dandone comunicazione al presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, purché non abbia in corso incarichi lavorativi la cui mancata esecuzione possa danneggiare la Cooperativa.

Al fine di prevenire una tale eventualità, l'organo amministrativo può sospendere l'efficacia della domanda di recesso del socio fino al completo adempimento delle obbligazioni lavorative da questi assunte.

Art.12 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto,

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci eseguita dall'organo amministrativo.

Art.13 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17) e 19) lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il sovrapprezzo, ove versato, non viene restituito.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.14 - I successori del socio defunto che abbiano documentato alla Cooperativa tale loro qualità e l'assolvimento degli obblighi tributari, hanno diritto di ottenere congiuntamente la liquidazione della quota di capitale sociale e delle altre somme spettanti al socio defunto a norma del precedente articolo 13).

Dalla data del decesso del socio a quella in cui la Cooperativa esegue il rimborso di cui sopra, quest'ultima trattiene presso di sé, a titolo infruttifero, le somme spettanti ai successori del socio defunto.

I successori del socio defunto possono congiuntamente autorizzare uno solo tra loro, munito dei requisiti per l'ammissione a socio della Cooperativa, a presentarne la relativa domanda, che l'organo amministrativo valuta ai sensi del precedente articolo 9) ma con precedenza rispetto alle altre domande pendenti.

Art.15 - La liquidazione della quota spettante ai soci receduti od esclusi o ai successori del socio deceduto deve essere richiesta entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Scaduto tale termine, l'organo amministrativo delibera di devolvere alla riserva legale la quota non richiesta.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16 - La Cooperativa non può emettere titoli di debito.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.17 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, formato da quote del valore pari ad euro 25,00 (venticinque) ciascuna; nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore ad euro 100,00 (cento);

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19) e con il va-

lore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9);

d) dalla riserva straordinaria, se costituita;

e) da ogni altro fondo di riserva previsto per legge o costituito volontariamente.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono quindi essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né in fase di liquidazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art.18 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata alla quale deve essere allegata tutta la documentazione relativa ai requisiti dell'acquirente secondo quanto precisato al precedente articolo 8).

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota spettante al socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione, e la Cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti per l'ammissione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29).

Art.19 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1992 n. 59, nella misura ivi prescritta;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) per la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.20 - L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la fissazione dell'eventuale sovrapprezzo da addebitare ai nuovi soci;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- e) l'autorizzazione ad uno o più soci a svolgere attività potenzialmente difformi da quanto previsto al precedente articolo 4);
- f) l'anticipato scioglimento della Cooperativa o la proroga della sua durata;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.21 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (che può essere anche diverso dall'indirizzo della sede sociale purchè nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Amelia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo nonché i sindaci effettivi, se nominati, siano informati della riunione.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.22 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che nelle materie di competenza dell'assemblea in seduta straordinaria, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art.23 - Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.24 - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i pagamenti dovuti alla Cooperativa.

Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di capitale.

Art.25 - L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, tranne quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.26 - La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre fino a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composta di soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere socio della Cooperativa.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il presidente.

Le decisioni degli amministratori e le determinazioni dell'amministratore unico devono risultare dall'apposito libro dei verbali.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci; non possono essere delegate le decisioni riguardanti la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la partecipazione ad altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

In occasione della redazione del bilancio di esercizio, gli amministratori rife-

riscono sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.27 - La rappresentanza della Cooperativa spetta all'amministratore unico o, alternativamente, al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art.28 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto di tre membri effettivi, uno dei quali nominato presidente, e nomina inoltre due sindaci supplenti.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati dall'assemblea solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla deliberazione assembleare di integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle opera-

zioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti C.C.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci riferiscono sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio viene redatto verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.29 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle materie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Terni.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via irrituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincolano le parti.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Arti.30 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.31 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22, lett. c);
- una quota nella misura di legge, che è attualmente fissata nel 3% (tre per

cento), al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della citata legge n. 59/1992.

F.to Colangelo Giuseppe

F.to dott. GIAN LUCA PASQUALINI notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso registro imprese.

Terni, 19 aprile 2005